

XIX legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sugli AA.SS. nn. 81, 95,
466 e 573**

Disposizioni in materia di
diffamazione

marzo 2023
n. 66/1



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



XIX legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sugli AA.SS. nn. 81, 95,
466 e 573**

Disposizioni in materia di
diffamazione

marzo 2023
n. 66/1

a cura di: C. Andreuccioli
hanno collaborato: S. Bonanni e F. Faramondi

INDICE

INTRODUZIONE	5
LA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA: BREVI CENNI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI	5
La diffamazione nel codice penale.....	5
La diffamazione nella legge sulla stampa	7
La responsabilità del direttore	8
Sanzioni penali e diritto di cronaca	9
SINTESI DEL CONTENUTO DEI DISEGNI DI LEGGE	13
TESTO A FRONTE.....	17

Introduzione

I disegni di legge A.S. 81, di iniziativa dei senatori Verini, Mirabelli e altri, A.S. 466, di iniziativa dei senatori Balboni e altri, e A.S. 573, di iniziativa dei senatori Martella e altri, intervengono sulla vigente normativa in **materia di diffamazione a mezzo stampa**. Il contenuto di queste proposte di legge è in larga parte coincidente.

Gli Atti Senato n. 466 e 573 in particolare ripropongono sostanzialmente il testo del disegno di legge n. 812, approvato dalla Commissione Giustizia del Senato, ma il cui *iter* non è giunto a conclusione.

Una portata normativa ben più circoscritta presenta invece l'A.S.95, di iniziativa del senatore Mirabelli e altri, il quale introduce un ulteriore comma nell'articolo 96 c.p.c., prevedendo un'ipotesi di **responsabilità aggravata civile** di colui che, in malafede o con colpa grave, attivi un giudizio a fini risarcitori per diffamazione a mezzo stampa.

Quest'ultimo disegno di legge riproduce il testo approvato dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica nella passata legislatura e che tuttavia non è stato mai esaminato dall'Assemblea (atto Senato n. 835-A).

La diffamazione a mezzo stampa: brevi cenni normativi e giurisprudenziali

La diffamazione nel codice penale

Il reato di diffamazione (art 595 c.p.) rientra nella categoria dei **delitti contro l'onore** e consiste nel fatto di chiunque comunicando con più persone offende l'altrui reputazione. Con l'incriminazione della diffamazione si tutelano quindi i riflessi oggettivi dell'onore, vale a dire la considerazione e la stima di cui l'individuo gode nella collettività sia sotto il profilo morale che sociale. Oggetto della **tutela penale del delitto di diffamazione**, come ha in più occasioni evidenziato la Corte di Cassazione, è l'interesse dello Stato alla **integrità morale della persona**: il **bene giuridico** è, più specificamente, dato dalla reputazione dell'uomo, che altro non è se non la stima diffusa nell'ambiente sociale, l'opinione che gli altri hanno del suo onore e decoro (si veda, fra le altre, **Cassazione, Sezione V, Sentenza n. 21128 del 2018**, secondo cui la reputazione si identifica con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico).

Il reato è caratterizzato:

- dall'**offesa all'altrui reputazione**;

- dall'**assenza dell'offeso**, occorre infatti che questi non sia presente al momento della condotta criminosa e che non si verificano quei fatti che la legge equipara alla presenza (comunicazioni telefoniche, telegrafiche, scritti o disegni diretti alla persona offesa);
- dalla **comunicazione con più persone** ovvero dalla presa di contatto (mediante parole, scritti, disegni e gesti) con soggetti diversi dall'offeso al fine di renderli partecipi di fatti lesivi della reputazione di costui.

La pena prevista dal codice per la diffamazione, punibile a **querela della persona** offesa (art. 597 c.p.) consiste, nell'ipotesi "semplice" del primo comma, nella multa da 258 a 2.582 euro ovvero nella permanenza domiciliare da 6 giorni a 30 giorni o nel lavoro di pubblica utilità per un periodo da 10 giorni a 3 mesi.

Il secondo comma dell'art. 595 sanziona l'offesa consistente nell'**attribuzione di un fatto determinato** con le stesse sanzioni dettate dal primo comma.

Mentre la competenza a giudicare sulle fattispecie di diffamazione dei primi due commi dell'art. 595 c.p. appartiene al giudice di pace, nelle ipotesi aggravate del terzo e quarto comma dell'art. 595 c.p., il reato è attribuito alla competenza del tribunale monocratico.

Il terzo comma prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni o della multa non inferiore a 516 euro **se l'offesa è recata col mezzo della stampa** o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico. *Ratio* dell'aggravante sta nella peculiare potenzialità offensiva del mezzo di pubblicità rispetto al mezzo privato di comunicazione, nello spazio e nel tempo.

A tal proposito la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che la **diffamazione posta in essere mediante Internet** è punibile proprio ai sensi del comma terzo dell'articolo 595 poiché esso, riferendosi "all'offesa recata [...] con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" consente di far rientrare nel suo alveo anche il mezzo telematico (**Cassazione, Sezione V, Sentenza n. 28634 del 2021**). Ed ancora in forza dell'articolo 6, comma 2, c.p.p., che statuisce la teoria dell'ubiquità, il giudice italiano può conoscere di un fatto reato tanto se sul territorio nazionale si sia verificata la condotta, tanto se si sia verificato solo l'evento. In base a tale principio, la competenza per la diffamazione posta in essere mediante internet appartiene al giudice italiano, poiché l'evento, inteso come percezione del messaggio diffamatorio, si verifica in Italia (**Cassazione, Sezione V, Sentenza n. 4741 del 2000**).

Nel concetto di stampa, per la giurisprudenza, non rientrano i nuovi mezzi destinati a essere trasmessi in via telematica quali *forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network*, in quanto non registrati. Tali mezzi possono essere oggetto di sequestro preventivo, non potendo godere delle garanzie costituzionali a tutela della manifestazione del pensiero (**Cassazione, Sezione V, Sentenza n. 27675 del 2019**, ma anche **n. 20644 del 2021**).

La disciplina del terzo comma si integrava, poi, con quella dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948 (cd. legge sulla stampa) in riferimento alla più grave fattispecie della diffamazione a mezzo stampa commessa con l'attribuzione di un fatto determinato (v. *infra*).

Ai sensi del quarto comma dell'art. 595, infine, se diffamato è un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o una sua rappresentanza od una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (fino ad un terzo, ex art. 64 c.p.).

La diffamazione nella legge sulla stampa

Una specifica disciplina per il reato di diffamazione a mezzo stampa era dettata dalla su ricordata legge sulla stampa del 1948.

La diffamazione aggravata per l'attribuzione di un fatto determinato commesso con il mezzo della stampa, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 47 del 1948, era punita con la pena della **reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a 258 euro**.

Tale disposizione è stata dichiarata **illegittima dalla Corte costituzionale** con la [Sentenza n. 150 del 2021](#).

Appare opportuno ripercorrere la vicenda processuale che ha condotto alla declaratoria di illegittimità della disposizione. Il Tribunale di Salerno e quello di Bari avevano sollevato questione di legittimità costituzionale, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 21, 25, 27 e 117, 1° co., Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 10 CEDU, dell'art. 595, terzo comma e dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948 nella parte in cui prevedono la pena della reclusione - in via alternativa o cumulativa rispetto alla multa - a carico di chi sia ritenuto responsabile del delitto di diffamazione aggravata dall'uso del mezzo della stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato. La Corte costituzionale, osservato che spettava anzitutto al legislatore "la responsabilità di individuare complessive strategie sanzionatorie in grado, da un lato, di evitare ogni indebita intimidazione dell'attività giornalistica; e, dall'altro, di assicurare un'adeguata tutela della reputazione individuale contro illegittime - e talvolta maliziose - aggressioni poste in essere nell'esercizio di tale attività", disegnando un "equilibrato sistema di tutela dei diritti in gioco, che contempra non solo il ricorso ... a sanzioni penali non detentive nonché a rimedi civilistici e in generale riparatori adeguati (come, *in primis*, l'obbligo di rettifica), ma anche a efficaci misure di carattere disciplinare" e preso atto della pendenza in Parlamento di vari progetti di legge in materia di revisione della disciplina della diffamazione a mezzo della stampa, decideva in un primo momento, con [l'ordinanza n. 132 del 2020](#), di rinviare **la trattazione delle sollevate questioni di legittimità** costituzionale all'udienza pubblica del 22.6.2021, così da **consentire al Parlamento di intervenire** riformando la disciplina della diffamazione a mezzo stampa. Successivamente la Corte, prendendo atto del mancato intervento legislativo, ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge sulla stampa nella sua interezza¹; quanto all'aggravante prevista al terzo comma dell'art. 595, con sentenza interpretativa di rigetto, la Corte ha invece affermato che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale di determinazione della pena, deve tener conto dei criteri di commisurazione della pena indicati nell'art. 133, nonché delle indicazioni derivanti dalla Costituzione e dalla CEDU, dovendo "optare per l'ipotesi della reclusione soltanto nei casi di eccezionale gravità del fatto, dal punto di vista oggettivo e

¹ La Corte ha dichiarato incostituzionale anche l'articolo 30 della legge n. 223 del 1990, il quale prevedeva il rinvio *quoad poenam* all'articolo 13 per le ipotesi di diffamazione a mezzo radiotelevisione consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato. Essa trovava, è opportuno ricordare, applicazione solo nei confronti del concessionario pubblico e privato e della persona delegata al controllo.

soggettivo, rispetto ai quali la pena detentiva risulti proporzionata, [...] mentre dovrà limitarsi all'applicazione della multa, opportunamente graduata secondo la concreta gravità del fatto, in tutte le altre ipotesi" (Corte costituzionale, Sentenza n. 150 del 2021).

Sul versante civilistico, la legge n. 47 del 1948 (art. 11), prevede che per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore. Secondo l'articolo 12 della legge, poi, il diffamato a mezzo stampa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 c.p., un'ulteriore somma a titolo di riparazione, la cui entità è determinata dal giudice in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato.

La responsabilità del direttore

In materia di diffamazione a mezzo stampa va inoltre richiamata la **disciplina sulla responsabilità del direttore**.

Il direttore responsabile può rispondere, infatti, del contenuto dell'articolo diffamatorio:

- a titolo di colpa, per omesso controllo ex articolo 57 c.p. (cioè per non aver esercitato sul contenuto del periodico – compreso il quotidiano - da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati),
- a titolo doloso, quindi per diffamazione aggravata in concorso con il giornalista autore dell'articolo (ex art. 110 c.p.)

Più precisamente - in relazione all'omesso controllo - al direttore deve potersi rivolgere l'addebito o di non aver controllato, a causa di un atteggiamento negligente, il contenuto dell'articolo, ovvero di averne superficialmente valutato la liceità penale.

Se, invece, l'omesso controllo del direttore dipenda non già da negligenza, ma dalla precisa volontà di assecondare la pubblicazione di un articolo di contenuto penalmente illecito, si configura una normale ipotesi di concorso (doloso) del direttore nel fatto doloso diffamatorio dell'autore dello scritto.

L'articolo 57-*bis* c.p. dispone poi che nel caso di **stampa non periodica** (es: libri), le disposizioni dell'art. 57 si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile.

L'articolo 58 c.p., infine, prevede che le disposizioni di cui agli articoli 57 e 57-*bis* si applichino anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica.

Con riguardo ai nuovi mezzi destinati a essere trasmessi in via telematica pare opportuno ricordare la Sentenza della **Cassazione, Sezione V, n. 16751 del 2018**, per la quale, tranne per l'ipotesi di concorso, è da escludersi qualsiasi responsabilità

ex art. 57 per i coordinatori e amministratori dei *blog* e dei *forum* su Internet. Una posizione diametralmente opposta si rinviene invece nella Sentenza n. 13398 del 2018, nella quale la testata telematica è ritenuta “funzionalmente assimilabile” a quella cartacea. Il direttore di un giornale *on line* non può rispondere, ex art. 57, di omesso controllo sui contenuti pubblicati (**Cassazione, Sezione V, Sentenza n. 44126 del 2011**), né è responsabile ex art. 57 l'amministratore di un sito *internet* (**Cassazione, Sezione V, Sentenza n. 1275 del 2019**) Sulla configurabilità del reato in capo al gestore di un sito internet che non rimuova contenuti diffamatori si veda Cassazione, Sezione V, Sentenza n.12546 del 2019.

Sanzioni penali e diritto di cronaca

La giurisprudenza della Corte EDU

La tutela penale dell'onore ha tradizionalmente rappresentato un aspetto fra i più controversi del codice penale tra le critiche legate alla inafferrabilità del bene giuridico oggetto di tutela e le progressive rivendicazioni della libertà di manifestazione del pensiero.

Il tema ancora oggi al centro del dibattito pubblico e parlamentare è costituito dalla opportunità/legittimità di sanzionare con pene detentive le condotte diffamatorie poste in essere attraverso il mezzo della stampa. Più nel dettaglio oggetto di contestazione è proprio la su ricordata disposizione di cui all'art. 13 della legge sulla stampa che prevede per la diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di un fatto determinato la reclusione unitamente alla multa.

A ben vedere il problema delle pene detentive per i casi di diffamazione risulta strettamente legato alla evoluzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla questione dei limiti alla libertà di espressione *ex art. 10* della Convenzione EDU. Nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo quello di libera espressione è considerato un diritto centrale nel sistema di salvaguardia dei diritti dell'uomo. In questo ambito, la Corte ha sempre sottolineato il ruolo di ‘cane da guardia’ esercitato dagli organi di stampa, da cui consegue la loro funzione di riferire al grande pubblico su fatti di interesse, e ha considerato le sanzioni a carico dei giornalisti come un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto.

La prima decisione da segnalare è Sentenza nel caso ***Cumpănă c. Romania***, relativa alla condanna di giornalista e direttore della testata a sette mesi di reclusione e ad un anno di interdizione dall'esercizio della professione giornalistica, giudicata dalla Grande Camera, con sentenza del 17.12.2004, contraria all'art. 10 CEDU.

La Corte EDU ritiene tale ingerenza legittima solo a tre condizioni: che essa sia prevista dalla legge; che essa sia un mezzo necessario per perseguire finalità legittime nel contesto di una società democratica; che essa sia proporzionata al fatto (per tutte ***Steel e Morris c. Regno Unito***, 15 febbraio 2005).

Nella sentenza del 2 aprile 2009 (*Kydonis c. Grecia*) la Corte di Strasburgo condannando la Grecia al risarcimento di un giornalista ha ritenuto che “le pene detentive non sono compatibili con la libertà di espressione” perché “il carcere ha un effetto deterrente sulla libertà dei giornalisti di informare con effetti negativi sulla collettività che ha a sua volta diritto a ricevere informazioni”. La CEDU ha ribadito come la previsione del carcere sia “suscettibile di provocare un effetto dissuasivo per l'esercizio della libertà di stampa”.

Nella giurisprudenza della Corte EDU si rinviengono poi molti precedenti che offrono criteri alla luce dei quali valutare la sussistenza del requisito della proporzione.

Sotto questo profilo, la Corte ammette che tra i criteri di giudizio possano essere la natura e la misura delle sanzioni (v. ancora la sentenza *Steel and Morris* e, in particolare, la sentenza *Dupuis c. Francia*, 12 novembre 2007). Nella sentenza *Ormanni c. Italia* (17 luglio 2007) si rinviene tra i criteri di giudizio ai fini della proporzione la circostanza che il diffamato abbia potuto replicare (più specificamente, è stata affermata nella sanzione al giornalista la sproporzione e, dunque, la violazione dell'art. 10 CEDU, in ragione del fatto che oltretutto al diffamato era stata offerta occasione sulla stessa testata di dare la sua versione dei fatti).

Ancora, nei casi *Fatullayev c. Azerbaigian* e *Katrami c. Grecia* decisi rispettivamente con sentenza del 22.4.2010 e del 6.12.2007 a venire in considerazione è la condanna di giornalisti alla pena della reclusione, l'esito è nel senso della violazione dell'art. 10 della Convenzione.

Il caso *Fatullayev* è estremamente complesso involgendo varie ipotesi di reato ulteriori anche rispetto alla diffamazione. Con riferimento specifico alla parte riguardante la condanna del giornalista per diffamazione alla reclusione a due anni e sei mesi in relazione ad articoli concernenti un particolare episodio della storia azera la Corte europea ha evidenziato i riflessi che sanzioni detentive possono avere sul giornalismo investigativo e in genere sulla partecipazione della stampa a dibattiti di interesse pubblico, sottolineando altresì come nel caso di specie il giornalista fosse stato anche condannato in sede civile.

Analogamente nel caso *Katrami* – nel quale alla fine la giornalista era stata condannata a un anno di reclusione con sospensione della pena in relazione ad un articolo contenente un epiteto offensivo nei confronti di un magistrato nonché l'accusa di aver violato il suo giuramento rispetto a comportamenti da costui tenuti nell'esercizio delle sue funzioni – la Corte europea perviene a una decisione di violazione dell'art. 10, mettendo in risalto la sproporzione del trattamento sanzionatorio riservato alla giornalista.

Nel solco dell'accertamento della violazione dell'art. 10 della Convenzione si inserisce anche il caso *Riolo c. Italia*, deciso con sentenza del luglio 2008, nel quale un giornalista era stato condannato in sede civile ad un importo elevato (settanta milioni di lire, oltre a dieci milioni di lire a titolo di riparazione e al pagamento delle spese processuali) per un articolo con toni di forte critica nei confronti dell'allora Presidente della Provincia di Palermo. In questa decisione la

Corte dà con riguardo alle sanzioni, evidenzia come l'ammontare della condanna fosse tale, anche in considerazione della situazione economica di Riolo, dal poterlo dissuadere dal continuare in futuro a informare il pubblico su questioni di interesse generale. Nel caso ***Egeland and Hanseid c. Norvegia***, deciso con sentenza del 16.4.2009, la Corte si pronuncia invece per la non violazione dell'art. 10: in questo caso la Corte accentua in primo luogo il profilo relativo alla tutela della *privacy* tenuto conto che si attribuisce particolare rilievo alla situazione dell'imputata, fotografata mentre si nascondeva il volto in uno stato di forte emozione, essendo stata da poco condannata per un triplice omicidio alla pena più severa contemplata dal sistema norvegese (ventuno anni di reclusione). A venire in rilievo è quindi la violazione di norme interne che disciplinano la pubblicazione di foto e riprese nell'ambito di un procedimento penale. Si è infine in presenza della condanna del giornalista alla sola pena pecuniaria ritenuta dalla Corte non particolarmente gravosa. Ancora, nella sentenza del 2013 sul **caso *Belpietro***, la Corte è chiamata a decidere sulla condanna di Belpietro nella sua qualità di direttore *ex art. 57 c.p.* a quattro mesi di reclusione con pena sospesa. La Corte europea non censura la valutazione dei giudici italiani sull'*an* della responsabilità penale per il delitto di diffamazione, ravvisando gli estremi della violazione unicamente nell'inflizione della pena della reclusione, ed indipendentemente dal *quantum* della stessa.

I giudici di Strasburgo sono tornati, a distanza di poco tempo dalla sentenza Belpietro, a riconoscere, con la decisione pronunciata sul **caso *Ricci v. Italia*** la violazione dell'art.10 della Convenzione in punto di sproporzione della pena detentiva in caso di riconoscimento della responsabilità del giornalista per diffamazione. La Corte Europea, pur riconoscendo una violazione delle regole deontologiche da parte del ricorrente Antonio Ricci per la diffusione di videoriprese "interne" alla Rai non destinate alla diffusione ma riservate, riconosce, tuttavia, la assoluta sproporzione della pena detentiva e dunque la violazione dell'art. 10 CEDU.

E' del 2019 un'altra decisione della Corte EDU su un caso che investe il nostro Paese. Con la sentenza nel **caso *Sallusti*** i giudici di Strasburgo, nel riconoscere che la condotta per cui era stato condannato il giornalista (ossia, la pubblicazione di due articoli sul quotidiano Libero nel 2007) poteva integrare gli estremi della diffamazione, hanno tuttavia ritenuto «manifestamente sproporzionata» nel caso concreto la sanzione detentiva inflitta al ricorrente dalla Corte di Appello di Milano (1 anno e 2 mesi di reclusione ed euro 5.000 di multa), con conseguente condanna dell'Italia per violazione dell'art. 10 della CEDU (*Libertà di espressione*).

Da ultimo, occorre ricordare le decisioni del 5 novembre 2020, ***Balaskas contro Grecia***; e 11 febbraio 2020, ***Atamanchuk contro Russia***, nelle quali la Corte EDU – nel ritenere che non vi sia violazione dell'articolo 10 CEDU - sottolinea come siano meritevoli della pena detentiva, i **discorsi d'odio e quelli che istighino alla violenza**, quando veicolanti o veicolati da messaggi diffamatori.

Sintesi del contenuto dei disegni di legge

I disegni di legge **A.S. 81**, di iniziativa dei senatori Verini, Mirabelli e altri, **A.S. 466**, di iniziativa dei senatori Balboni e altri, e **A.S. 573**, di iniziativa dei senatori Martella e altri, intervengono sulla vigente normativa in **materia di diffamazione a mezzo stampa**. Il contenuto di queste proposte di legge è in larga parte coincidente. Una portata normativa ben più limitata presenta invece **l'A.S.95**, di iniziativa del senatore Mirabelli e altri, il quale modifica esclusivamente l'articolo 96 c.p.c., in materia di lite temeraria.

Si darà conto in questo paragrafo delle tematiche oggetto di intervento da parte delle proposte di legge. Per una più chiara comprensione delle differenze si rinvia al testo a fronte pubblicato in calce.

Modifiche alla legge sulla stampa

I disegni di legge nn. 81, 466 e 573, all'**articolo 1**, apportano modifiche alla legge **8 febbraio 1948, n. 47** ("Disposizioni sulla stampa"). Nel dettaglio:

- intervengono sull'art. 1 della legge per estendere **l'ambito di applicazione** della stessa anche alle testate giornalistiche *online* (telematiche nell'AS 81) e radiotelevisive;
- modificano la **disciplina del diritto di rettifica** di cui all'art. 8 della legge del 1948, con particolare riferimento alle testate giornalistiche *on line* (telematiche nell'AS 81) alle trasmissioni radiofoniche o televisive;
- nella prospettiva di una revisione della disciplina delle **sanzioni civilistiche** previste per la diffamazione a mezzo stampa, abrogano l'art. 12 della legge del 1948 (rubricato "Riparazione pecuniaria") ed inseriscono contestualmente un art. 11-*bis* dopo all'art. 11 l. 47/1948, rubricato (risarcimento del danno), nel quale sono fissati più precisi **criteri di determinazione del danno da diffamazione** ai fini del risarcimento;
- riformulano l'articolo 13 della legge sulla stampa, rubricato "Pene per la diffamazione"). Si ricorda in proposito che tale disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte con la Sentenza n 150 del 2021 (vedi *supra*);
- modificano l'articolo 21 della legge del 1948, prevedendo che per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica sia **competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa (nell'AS 573 luogo di registrazione della testata)**.

Modifiche al codice penale

Le proposte di legge nn. 81, 466 e 573, all'**articolo 2**, modificano l'articolo 57 c.p., il quale nella sua formulazione vigente punisce, a titolo di colpa, la condotta del «direttore o vicedirettore responsabile» di uno stampato periodico che abbia omesso «di esercitare il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati», qualora «un reato» sia stato integrato.

Il nuovo art. 57 c.p. segue il percorso di riforma volto ad **estendere** la disciplina riservata ai direttori o ai vicedirettori di testate afferenti alla stampa tradizionale anche ai direttori o ai vicedirettori di **testate giornalistiche radiotelevisive e telematiche**. Si prevede poi che la pena è in ogni caso **ridotta di un terzo** (e non più "diminuita in misura non eccedente un terzo") e non si applica la pena accessoria dell'**interdizione dalla professione di giornalista**. Specifiche previsioni sono poi dettate con riguardo alla facoltà di **delega delle funzioni di controllo** ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza, concessa ai direttori ed a vicedirettori responsabili.

Solo i disegni di legge n. 466 e 573 riformulano poi, il delitto di diffamazione di cui all'art. 595 c.p., eliminando ogni riferimento alla **pena della reclusione** e, contestualmente, inasprendo il trattamento sanzionatorio relativo alla **pena pecuniaria** (differentemente quantificata nelle proposte di legge). E' inoltre eliminato il riferimento all'offesa arrecata per mezzo stampa (sostituito da quello dell'offesa arrecata con un **qualsiasi mezzo di pubblicità**).

Misure a tutela del soggetto diffamato

L'articolo 3 di tutti i disegni di legge, ad eccezione dell'AS 95, prevede misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione. Questi possono chiedere l'**eliminazione**, dai siti internet e dai motori di ricerca, **dei contenuti diffamatori** o **dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge**.

Modifiche al codice di procedura penale

Tutti le proposte di legge, ad eccezione dell'AS 95, intervengono poi sul codice di procedura penale. In particolare tutti i disegni di legge, all'articolo 5, riformulano l'art. **200 c.p.p.**, estendendo la disciplina del **segreto professionale** anche ai giornalisti pubblicitari iscritti al rispettivo albo.

L'articolo 4 dell'AS 81 e l'articolo 6 dell'AS 466 e dell'AS 573 inoltre, inseriscono nell'**art. 427 c.p.p.** - che riguarda la **condanna del querelante alle spese** e ai danni in caso di lite temeraria - un comma *3-bis* che consente al giudice

di condannare il querelante stesso al **pagamento di una somma** (differentemente quantificata nelle varie proposte di legge) in favore della **cassa delle ammende**.

Solo i disegni di legge n. 466 e 573, infine, **all'articolo 7** aggiungono un nuovo comma all'articolo 321 c.p.p., in materia di **sequestro preventivo**. La nuova disposizione prevede che il giudice possa ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati.

Modifica al codice di procedura civile in materia di lite temeraria

L'articolo unico dell'A.S.95 e l'articolo 8 dell'AS 573 introducono un ulteriore comma nell'articolo 96 c.p.c., prevedendo un'ipotesi di **responsabilità aggravata civile** di colui che, in malafede o con colpa grave, attivi un giudizio a fini risarcitori per diffamazione a mezzo stampa. La nuova disposizione stabilisce che il giudice—rigettando la domanda di risarcimento condanni l'attore, oltre che al rimborso delle spese, anche al pagamento in favore del convenuto di una somma determinata in via equitativa non inferiore ad un quarto (nell'AS 95) ad un terzo (nell'AS 573) della somma oggetto della domanda risarcitoria.

Modifica al codice civile: rivalsa del giornalista nei confronti dell'editore

Il solo disegno di legge n. 81, poi, all'articolo 6, modificando l'art. 2751-bis del codice civile, riconosce la qualifica di **privilegio generale** sui mobili al credito vantato dal giornalista o dal direttore responsabile, che abbiano risarcito il danno a seguito di una sentenza di condanna, nei confronti dell'editore proprietario, salvo nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta del giornalista o del direttore.

Ulteriori disposizioni

Gli Atti Senato n. 466 e 573, all'**articolo 4**, proponendo l'introduzione di un nuovo articolo 17-bis al [decreto legislativo n. 70 del 2003](#) recante attuazione della "direttiva sul commercio elettronico", 2000/31/CE, disciplinano le procedure di **notifica e rimozione** di contenuti, ritenuti offensivi, pubblicati da prestatori di **servizi on-line**. La disposizione prevede, tra l'altro, l'istituzione, presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di un **organo di autoregolamentazione indipendente**, competente per le procedure di **conciliazione**.

Soltanto il disegno di legge n. 81, infine prevede l'istituzione della figura del **Giurì per la correttezza dell'informazione**, presso ogni distretto di corte d'appello (articolo 8).

TESTO A FRONTE

TESTI A FRONTE²

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 <i>Disposizioni sulla stampa</i>			
Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 573 (Martella e altri)
Art. 1 <i>(Definizione di stampa o stampato)</i>	Art. 1 <i>(Definizione di stampa o stampato)</i>	Art. 1 <i>(Ambito di applicazione)</i>	Art. 1 <i>(Ambito di applicazione)</i>
Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.	<i>Identico.</i>	1. Sono considerate stampe o stampati, ai fini della presente legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.	1. Sono considerate stampe o stampati, ai fini della presente legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.
	Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle testate	2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai seguenti prodotti	2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai seguenti prodotti

² I caratteri **in neretto o neretto barrato** e le indicazioni “Identico” e “Abrogato” nella seconda e terza colonna corrispondono alle modifiche recate dai disegni di legge in esame al testo vigente della legge n. 47 del 1948, riportato nella prima colonna.

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 <i>Disposizioni sulla stampa</i>			
Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 573 (Martella e altri)
	<p>giornalistiche telematiche registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, nonché alle testate giornalistiche radiotelevisive.</p>	<p>editoriali registrati ai sensi dell'articolo 5:</p> <p><i>a)</i> quotidiani on line di cui all'articolo 1, comma 3-bis, della legge 7 marzo 2001, n. 62, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalla redazione degli stessi;</p> <p><i>b)</i> telegiornali e giornali radio di cui all'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, della presente legge.</p>	<p>editoriali registrati ai sensi dell'articolo 5:</p> <p><i>a)</i> quotidiani on line di cui all'articolo 1, comma 3-bis, della legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché periodici on line limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalla redazione degli stessi;</p> <p><i>b)</i> telegiornali e giornali radio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, della presente legge».</p>
	<p>Nei giudizi promossi per il risarcimento dei danni</p>		

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 <i>Disposizioni sulla stampa</i>			
Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 573 (Martella e altri)
	conseguenti alla divulgazione di contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle testate giornalistiche di cui al secondo comma si applicano gli articoli 18 e 19 del codice di procedura civile. Non si applica l'articolo 20 del medesimo codice.		
Art. 8 <i>(Risposte e rettifiche)</i>	Art. 8 <i>(Risposte e rettifiche)</i>	Art. 8 <i>(Risposte e Rettifiche e smentite)</i>	Art. 8 <i>(Risposte e Rettifiche e smentite)</i>
[1] Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state	Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: "Rettifica dell'articolo	1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con l'indicazione "Rettifica dell'interessato" , nel	1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con l'indicazione "Rettifica dell'interessato" , nel

Legge 8 febbraio 1948, n. 47

Disposizioni sulla stampa

Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 573 (Martella e altri)
<p>pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.</p>	<p>(TITOLO) del (DATA) a firma (AUTORE)”, nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa o nella stampa o nella testata giornalistica telematica registrata ai sensi dell’articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non</p>	<p>quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o in altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), le dichiarazioni o le rettifiche o le smentite dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità, del loro onore o della loro reputazione o contrari a verità, purché le rettifiche o le smentite non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale o non siano documentalmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore</p>	<p>quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o in altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), le dichiarazioni o le rettifiche o le smentite dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità, del loro onore o della loro reputazione o contrari a verità, purché le rettifiche o le smentite non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale o non siano documentalmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore</p>

Legge 8 febbraio 1948, n. 47

Disposizioni sulla stampa

Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 573 (Martella e altri)
	siano documentalmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica.	dell'articolo o del servizio della richiesta di rettifica o smentita, nonché il soggetto che le ha richieste nel caso in cui ritenga di non pubblicarle, con specifica indicazione delle ragioni per cui la pubblicazione è stata esclusa. Con le stesse modalità di cui al primo e al secondo periodo, l'autore dell'articolo o del servizio ha diritto di chiedere e ottenere la pubblicazione delle rettifiche o delle smentite consentite ai soggetti di cui ai medesimi primo e secondo periodo entro i termini previsti dai commi 3, 4, 5 e 6.	dell'articolo o del servizio della richiesta di rettifica o smentita, nonché il soggetto che le ha richieste nel caso in cui ritenga di non pubblicarle, con specifica indicazione delle ragioni per cui la pubblicazione è stata esclusa. Con le stesse modalità di cui al primo e al secondo periodo, l'autore dell'articolo o del servizio ha diritto di chiedere e ottenere la pubblicazione delle rettifiche o delle smentite consentite ai soggetti di cui ai medesimi primo e secondo periodo entro i termini previsti dai commi 3, 4, 5 e 6.
<i>Si veda il quarto comma</i>		2. Le rettifiche o le smentite devono fare riferimento all'articolo o al servizio che	2. Le rettifiche o le smentite devono fare riferimento all'articolo o al servizio che

Legge 8 febbraio 1948, n. 47

Disposizioni sulla stampa

Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 573 (Martella e altri)
		<p>le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe e sessanta battute per riga, con le medesime caratteristiche tipografiche dell'articolo o del servizio cui si riferiscono, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.</p>	<p>le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe e sessanta battute per riga, con le medesime caratteristiche tipografiche dell'articolo o del servizio cui si riferiscono, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.</p>
<p>[2] Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.</p>	<p>Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono. Per le testate giornalistiche telematiche</p>	<p>3. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche o le smentite di cui al comma precedente sono pubblicate, entro due giorni dalla ricezione della richiesta, in testa di pagina e devono essere collocate nella stessa pagina nella quale è stato pubblicato l'articolo o il servizio cui si riferiscono.</p>	<p>3. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche o le smentite di cui al comma precedente sono pubblicate, entro due giorni dalla ricezione della richiesta, in testa di pagina e devono essere collocate nella stessa pagina nella quale è stato pubblicato l'articolo o il servizio cui si riferiscono.</p>

Legge 8 febbraio 1948, n. 47

Disposizioni sulla stampa

Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 573 (Martella e altri)
	<p>registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con la stessa metodologia, visibilità e rilevanza della notizia cui si riferiscono nonché all'nizio dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne l'URL (<i>uniform resource locator</i>), e in modo da rendere evidente l'avvenuta modifica. Qualora la testata giornalistica telematica di cui al periodo precedente fornisca un servizio</p>		

Legge 8 febbraio 1948, n. 47

Disposizioni sulla stampa

Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 573 (Martella e altri)
	personalizzato, le dichiarazioni o rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono.		
[3] Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.	Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche, purché non siano documentalmente false , sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.	4. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche o le smentite sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina nella quale è stato pubblicato l'articolo o il servizio cui la richiesta si riferisce.	4. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche o le smentite sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina nella quale è stato pubblicato l'articolo o il servizio cui la richiesta si riferisce.
	Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 35 del decreto	<i>Si veda il comma 10</i>	<i>Si veda il comma 10</i>

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 <i>Disposizioni sulla stampa</i>			
Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 573 (Martella e altri)
	legislativo 8 novembre 2021, n. 208.		
	<i>Si veda il secondo comma</i>	5. Per i quotidiani <i>on line</i> di cui all'articolo 1, comma 2, lettera <i>a</i>), le rettifiche o le smentite sono pubblicate entro due giorni dalla ricezione della richiesta in calce all'articolo o al servizio cui si riferiscono, con le stesse caratteristiche grafiche, per tutto il tempo in cui permanga la visibilità dell'articolo o del servizio, oppure nella pagina iniziale del sito, per la durata di trenta giorni, ove l'articolo o il servizio non sia più visibile. Nel caso in cui il quotidiano <i>on line</i> di cui al primo periodo fornisca un servizio personalizzato, le	5. Per i quotidiani <i>on line</i> di cui all'articolo 1, comma 2, lettera <i>a</i>), le rettifiche o le smentite sono pubblicate entro due giorni dalla ricezione della richiesta in calce all'articolo o al servizio cui si riferiscono, con le stesse caratteristiche grafiche, per tutto il tempo in cui permanga la visibilità dell'articolo o del servizio, oppure nella pagina iniziale del sito, per la durata di trenta giorni, ove l'articolo o il servizio non sia più visibile. Nel caso in cui il quotidiano <i>on line</i> di cui al primo periodo fornisca un servizio personalizzato, le

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 <i>Disposizioni sulla stampa</i>			
Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 573 (Martella e altri)
		smentite o le rettifiche sono inviate agli utenti che hanno ricevuto l'articolo o il servizio cui si riferiscono.	smentite o le rettifiche sono inviate agli utenti che hanno ricevuto l'articolo o il servizio cui si riferiscono.
<p>[4] Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.</p>	<i>Identico.</i>	<i>Si veda il comma 2</i>	<i>Si veda il comma 2</i>
	Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale provvedono, in caso di	6. Per la stampa non periodica, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche o le smentite	6. Per la stampa non periodica, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche o le smentite

Legge 8 febbraio 1948, n. 47

Disposizioni sulla stampa

Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 573 (Martella e altri)
	<p>ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito <i>internet</i> ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito <i>internet</i> e nelle nuove pubblicazioni</p>	<p>nell'edizione successiva della medesima pubblicazione. Nel caso di ristampa, l'editore è tenuto altresì a pubblicare le rettifiche o le smentite nelle copie ristampate in calce all'articolo o al servizio cui si riferiscono. Ove la rettifica o la smentita riguardi il contenuto di un libro, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche o le smentite nel proprio sito <i>internet</i> ufficiale, entro due giorni dalla ricezione della richiesta, in una pagina appositamente dedicata alle rettifiche il cui accesso deve essere visibile nella pagina iniziale del sito, fermo l'obbligo di inserire la</p>	<p>nell'edizione successiva della medesima pubblicazione. Nel caso di ristampa, l'editore è tenuto altresì a pubblicare le rettifiche o le smentite nelle copie ristampate in calce all'articolo o al servizio cui si riferiscono. Ove la rettifica o la smentita riguardi il contenuto di un libro, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche o le smentite nel proprio sito <i>internet</i> ufficiale, entro due giorni dalla ricezione della richiesta, in una pagina appositamente dedicata alle rettifiche il cui accesso deve essere visibile nella pagina iniziale del sito, fermo l'obbligo di inserire la</p>

Legge 8 febbraio 1948, n. 47

Disposizioni sulla stampa

Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 573 (Martella e altri)
	<p>elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ri-stampa utile, con idonea collocazione e caratteristica grafica, e deve fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata. Nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito <i>internet</i>, la pubblica-zione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale.</p>	<p>rettifica o la smentita nel volume in caso di ristampa.</p>	<p>rettifica o la smentita nel volume in caso di ristampa.</p>
<p>[5] Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto</p>	<p>Qualora trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto o sesto comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto,</p>	<p>7. Qualora, trascorsi i termini di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, le rettifiche o le smentite non siano state pubblicate o lo siano state in violazione di quanto disposto nei commi da 1 a 6, oppure qualora sia</p>	<p>7. Qualora, trascorsi i termini di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, le rettifiche o le smentite non siano state pubblicate o lo siano state in violazione di quanto disposto nei commi da 1 a 6, oppure qualora sia</p>

Legge 8 febbraio 1948, n. 47

Disposizioni sulla stampa

Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 573 (Martella e altri)
<p>comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.</p>	<p>quinto e sesto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione. Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato.</p>	<p>stato comunicato all'autore della richiesta che esse non saranno pubblicate, quest'ultimo può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.</p>	<p>stato comunicato all'autore della richiesta che esse non saranno pubblicate, quest'ultimo può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.</p>
	<p>Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica telematica registrata ai sensi dell'articolo 5,</p>		

Legge 8 febbraio 1948, n. 47

Disposizioni sulla stampa

Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 573 (Martella e altri)
	<p>limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblici la smentita o la rettifica richiesta. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o la rettifica ai sensi del presente articolo.</p>		
	<p>Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui ai commi precedenti, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al</p>		

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 <i>Disposizioni sulla stampa</i>			
Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 573 (Martella e altri)
	comma seguente in caso di mancata o in-completa ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza.		
[6] La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000.	La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 8.000 a euro 16.000.	8. Il giudice, qualora ritenga fondata la richiesta, ordina la pubblicazione e condanna la parte inadempiente al pagamento di una sanzione da 5.165 euro a 51.646 euro, destinata alla cassa delle ammende.	8. Il giudice, qualora ritenga fondata la richiesta, ordina la pubblicazione e condanna la parte inadempiente al pagamento di una sanzione da 2.000 euro a 10.000 euro, destinata alla cassa delle ammende.
[7] La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel	<i>Identico.</i>	9. Il provvedimento di accoglimento deve essere pubblicato per estratto	9. Il provvedimento di accoglimento deve essere pubblicato per estratto

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 <i>Disposizioni sulla stampa</i>			
Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 573 (Martella e altri)
periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.		unitamente alla rettifica o alla smentita omessa, con le forme indicate nei commi da 1 a 6. In caso di inottemperanza il responsabile è punito ai sensi dell'articolo 388, secondo comma, del codice penale.	unitamente alla rettifica o alla smentita omessa, con le forme indicate nei commi da 1 a 6. In caso di inottemperanza il responsabile è punito ai sensi dell'articolo 388, secondo comma, del codice penale.
	<i>Si veda il terzo comma</i>	10. Per i telegiornali e i giornali radio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 si applicano nel caso di omessa rettifica nel termine o con le modalità di cui all'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, salvo che l'interessato abbia	10. Per i telegiornali e i giornali radio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 si applicano nel caso di omessa rettifica nel termine o con le modalità di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, salvo che l'interessato abbia trasmesso la richiesta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 <i>Disposizioni sulla stampa</i>			
Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 573 (Martella e altri)
		trasmesso la richiesta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.	del comma 3 dello stesso articolo
	Art. 11-bis <i>(Risarcimento del danno)</i>	Art. 11-bis <i>(Risarcimento del danno)</i>	Art. 11-bis <i>(Risarcimento del danno)</i>
	1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, non-ché dell'effetto riparatorio della	1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto	1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 <i>Disposizioni sulla stampa</i>			
Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 573 (Martella e altri)
	pubblicazione e della diffusione della rettifica.	riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica o della smentita.	riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica o della smentita.
	2. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione.		2. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione.
Art. 12 <i>(Riparazione pecuniaria)</i> Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 <i>Disposizioni sulla stampa</i>			
Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 573 (Martella e altri)
relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.			
Art. 13 <i>(Pene per la diffamazione)</i> <i>La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno-12 luglio 2021, n. 150, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.</i>	Art. 13 <i>(Pene per la diffamazione)</i>	Art. 13 <i>(Pene per la diffamazione)</i>	Art. 13 <i>(Pene per la diffamazione)</i>
Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000	1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, si applica la pena della multa fino a 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui divulgazione sia	1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro. 2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto	1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1, si applica la pena della multa da 2.000 euro a 5.000 euro. 2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 <i>Disposizioni sulla stampa</i>			
Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 573 (Martella e altri)
	avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.	determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.	determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 7.000 euro a 15.000 euro.
	2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.	3. Alla condanna consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.	3. Alla condanna consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.

Legge 8 febbraio 1948, n. 47

Disposizioni sulla stampa

Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 573 (Martella e altri)
	<p>3. Le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica telematica registrata ai sensi dell'articolo 5 che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8.</p>		
	<p>4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche telematica, registrata ai sensi dell'articolo 5 della</p>	<p>4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui</p>	<p>4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui</p>

Legge 8 febbraio 1948, n. 47

Disposizioni sulla stampa

Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 573 (Martella e altri)
	<p>presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. L'autore dell'offesa non è altresì punibile quando abbia chiesto, a norma dell'ottavo comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.</p>	<p>all'articolo 1, comma 2, della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse rettifiche o smentite idonee a riparare l'offesa. L'autore dell'offesa è altresì non punibile quando abbia chiesto, ai sensi del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 8, la pubblicazione della rettifica o della smentita richiesta dalla parte offesa e la pubblicazione sia stata rifiutata.</p>	<p>all'articolo 1, comma 2, della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse rettifiche o smentite idonee a riparare l'offesa. L'autore dell'offesa è altresì non punibile quando abbia chiesto, ai sensi del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 8, la pubblicazione della rettifica o della smentita richiesta dalla parte offesa e la pubblicazione sia stata rifiutata.</p>

Legge 8 febbraio 1948, n. 47

Disposizioni sulla stampa

Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 573 (Martella e altri)
	5. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti prescritti dalla legge.		
	6. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.	5. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.	5. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.
	7. Si applicano le disposizioni degli articoli 596 e 597 del codice penale.	6. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale.	6. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale.

<p align="center">Legge 8 febbraio 1948, n. 47 <i>Disposizioni sulla stampa</i></p>			
<p align="center">Testo vigente</p>	<p align="center">Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)</p>	<p align="center">Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)</p>	<p align="center">Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 573 (Martella e altri)</p>
<p align="center">Art. 21 <i>(Competenza e forme del giudizio)</i></p>	<p align="center">Art. 21 <i>(Competenza e forme del giudizio)</i></p>	<p align="center">Art. 21 <i>(Competenza e forme del giudizio)</i></p>	<p align="center">Art. 21 <i>(Competenza e forme del giudizio)</i></p>
<p>La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise.</p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p>1. Per i delitti di cui all'articolo 13 della presente legge e all'articolo 57 del codice penale commessi con il mezzo della stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa.</p>	<p>1. Per i delitti di cui all'articolo 13 della presente legge e all'articolo 57 del codice penale commessi con il mezzo della stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge è competente il giudice del luogo di registrazione della testata</p>
<p>Non è consentita la rimessione del procedimento al pretore.</p>	<p><i>Identico.</i></p>		
<p>Al giudizio si procede col rito direttissimo.</p>	<p><i>Identico.</i></p>		

Legge 8 febbraio 1948, n. 47

Disposizioni sulla stampa

Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 573 (Martella e altri)
È fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia.	<i>Identico.</i>		
La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in tema di rettifica, di cui all'articolo 8 della presente legge, appartiene al pretore.	<i>Identico.</i>		
Al giudizio si procede con il rito direttissimo.	<i>Identico.</i>		
È fatto obbligo: a) al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;	<i>Identico.</i>		

Legge 8 febbraio 1948, n. 47

Disposizioni sulla stampa

Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 573 (Martella e altri)
<p>b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;</p> <p>c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso.</p>			
<p>I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.</p>	<p><i>Identico.</i></p>		
<p>La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel</p>	<p><i>Identico.</i></p>		

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 <i>Disposizioni sulla stampa</i>			
Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 573 (Martella e altri)
settimo comma costituisce infrazione disciplinare.			
In ogni caso, il richiedente la rettifica può rivolgersi al pretore affinché, in via d'urgenza, anche ai sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni.	<i>Identico.</i>		
	Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa.		

Modifiche al codice penale

Codice penale			
Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 2 dell'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'articolo 2 dell'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'articolo 2 dell'AS 573 (Martella e altri)
Art. 57 <i>(Reati commessi col mezzo della stampa periodica)</i>	Art. 57 <i>(Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione)</i>	Art. 57 <i>(Reati commessi con il mezzo della stampa o di altri prodotti editoriali registrati)</i>	Art. 57 <i>(Reati commessi con il mezzo della stampa o di altri prodotti editoriali registrati)</i>
Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.	Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica telematica registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde a titolo di colpa dei delitti commessi con il mezzo	Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, risponde a titolo di colpa se omette di esercitare sul contenuto del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della	Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, risponde a titolo di colpa se omette di esercitare sul contenuto del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della

Codice penale			
Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 2 dell'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'articolo 2 dell'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'articolo 2 dell'AS 573 (Martella e altri)
	<p>della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista.</p>	<p>legge 8 febbraio 1948, n. 47, da lui diretto, il controllo necessario a impedire che con il mezzo della la pubblicazione, la trasmissione o la messa in rete siano commessi reati. La pena è ridotta di un terzo rispetto a quella prevista per il delitto commesso.</p>	<p>legge 8 febbraio 1948, n. 47, da lui diretto, il controllo necessario a impedire che con il mezzo della la pubblicazione, la trasmissione o la messa in rete siano commessi reati. La pena è ridotta di un terzo rispetto a quella prevista per il delitto commesso.</p>
	<p><i>Vedi il comma precedente</i></p>	<p>Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista.</p>	<p>Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista.</p>
	<p>Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo comma, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica,</p>	<p>Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo comma, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del</p>	<p>Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo comma, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del</p>

Codice penale			
Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 2 dell'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'articolo 2 dell'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'articolo 2 dell'AS 573 (Martella e altri)
	<p>radiofonica o televisiva o della testata giornalistica telematica registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo comma.</p>	<p>prodotto editoriale registrato, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di controllo di cui al primo comma.</p>	<p>prodotto editoriale registrato, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più redattori dipendenti dalla stessa testata idonei a svolgere le funzioni di controllo di cui al primo comma.</p>
	<p>Il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva risponde dei delitti commessi con il mezzo della</p>	<p>La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al direttore o al vicedirettore responsabile di cui al primo comma in ordine al corretto espletamento da parte del</p>	<p>La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al direttore o al vicedirettore responsabile di cui al primo comma in ordine al corretto espletamento da parte del</p>

Codice penale			
Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 2 dell'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'articolo 2 dell'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'articolo 2 dell'AS 573 (Martella e altri)
	stampa nei casi di scritti o diffusioni non firmati.	delegato delle funzioni trasferite.	delegato delle funzioni trasferite.
Art. 595 (Diffamazione)	<i>Articolo non modificato</i>	Art. 595 (Diffamazione)	Art. 595 (Diffamazione)
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente , comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.		Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.	Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.		Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000.	Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità,		Se l'offesa è arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità diverso dalle ipotesi di cui	Se l'offesa è arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità diverso dalle ipotesi di cui

Codice penale			
Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 2 dell'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'articolo 2 dell'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'articolo 2 dell'AS 573 (Martella e altri)
ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.		all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà.	all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.		<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

Modifiche al codice di procedura penale

Codice di procedura penale			
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'AS 573 (Martella e altri)
Art. 200 <i>(Segreto professionale)</i>	Art. 200 <i>(Segreto professionale)</i>	Art. 200 <i>(Segreto professionale)</i>	Art. 200 <i>(Segreto professionale)</i>
<p>1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:</p> <p><i>a)</i> i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;</p> <p><i>b)</i> gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;</p> <p><i>c)</i> i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni</p>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale			
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'AS 573 (Martella e altri)
<p>altro esercente una professione sanitaria;</p> <p>d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.</p>			
<p>2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi</p>	<p>3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai</p>	<p>3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai</p>	<p>3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai</p>

Codice di procedura penale			
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'AS 573 (Martella e altri)
hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.	nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni	nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni.	nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni.
Art. 321 (<i>Oggetto del sequestro preventivo</i>)	<i>Articolo non modificato</i>	Art. 321 (<i>Oggetto del sequestro preventivo</i>)	Art. 321 (<i>Oggetto del sequestro preventivo</i>)
1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le		1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale			
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'AS 573 (Martella e altri)
conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.			
		1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il giudice può ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o	1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il giudice può ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o

Codice di procedura penale			
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'AS 573 (Martella e altri)
		agevolare la commissione di altri reati.	agevolare la commissione di altri reati.
<p>2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.</p> <p>2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.</p> <p>3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con</p>		<i>Commi da 2 a 3-ter identici</i>	<i>Commi da 2 a 3-ter identici</i>

Codice di procedura penale			
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'AS 573 (Martella e altri)
<p>decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.</p> <p><i>3-bis.</i> Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi,</p>			

Codice di procedura penale			
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'AS 573 (Martella e altri)
<p>prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.</p> <p>3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-</p>			

Codice di procedura penale			
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'AS 573 (Martella e altri)
<i>bis</i> ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.			
Art. 427 <i>(Condanna del querelante alle spese e ai danni)</i>	Art. 427 <i>(Condanna del querelante alle spese e ai danni)</i>	Art. 427 <i>(Condanna del querelante alle spese e ai danni)</i>	Art. 427 <i>(Condanna del querelante alle spese e ai danni)</i>
1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale			
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'AS 573 (Martella e altri)
2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda.	3. <i>Identico.</i>	3. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 2.000 euro a	3. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 2.000 euro a

Codice di procedura penale			
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'AS 573 (Martella e altri)
		10.000 euro in favore della cassa delle ammende.	10.000 euro in favore della cassa delle ammende.
	3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende	<i>Vedi il comma 3</i>	<i>Vedi il comma 3</i>
4. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e sui danni possono proporre impugnazione, a norma dell'articolo 428, il querelante, l'imputato e il responsabile civile.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. Se il reato è estinto per remissione della querela, si applica la disposizione dell'articolo 340 comma 4.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>

Modifiche al codice civile

Codice civile		
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 81 (Verini e altri)	AS 466 (Balboni e altri) AS 573 (Martella e altri)
<p>Art. 2751-bis</p> <p><i>(Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane)</i></p>	<p>Art. 2751-bis</p> <p><i>(Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane e crediti derivanti dal risarcimento per offese recate col mezzo della stampa)</i></p>	<p><i>Articolo non modificato</i></p>
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:	<i>Identica:</i>	
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un	<i>nn. da 1) a 5-ter) identici</i>	

Codice civile		
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 81 (Verini e altri)	AS 466 (Balboni e altri) AS 573 (Martella e altri)
<p>licenziamento inefficace, nullo o annullabile;</p> <p>2) le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;</p> <p>3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;</p> <p>4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque partecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'articolo 2765;</p> <p>5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni</p>		

Codice civile		
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 81 (Verini e altri)	AS 466 (Balboni e altri) AS 573 (Martella e altri)
<p>legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;</p> <p><i>5-bis</i>) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti;</p> <p><i>5-ter</i>) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici</p>		
	<p><i>5-quater</i>) il credito vantato nei confronti del proprietario o dell'editore dal direttore responsabile della pubblicazione o dall'autore dello scritto che, in adempimento di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da offesa all'altrui reputazione, abbiano provveduto al pagamento in favore del danneggiato, salvo che nei casi in</p>	

Codice civile		
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 81 (Verini e altri)	AS 466 (Balboni e altri) AS 573 (Martella e altri)
	cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta.	

Modifiche al codice di procedura civile

Codice di procedura civile			
Testo vigente	AS 81 (Verini e altri) AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'AS 95 (Mirabelli e altri)	Testo come modificato dall'AS 573 (Martella e altri)
Art. 96 ³ <i>(Responsabilità aggravata)</i>	<i>Articolo non modificato</i>	Art. 96 <i>(Responsabilità aggravata)</i>	Art. 96 <i>(Responsabilità aggravata)</i>
<p>Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.</p> <p>Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta</p>		<i>Commi identici</i>	<i>Commi identici</i>

³ Come modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

Codice di procedura civile			
Testo vigente	AS 81 (Verini e altri) AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'AS 95 (Mirabelli e altri)	Testo come modificato dall'AS 573 (Martella e altri)
<p>l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni [c.p.c. 97] l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.</p> <p>In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.</p> <p>Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non</p>			

Codice di procedura civile			
Testo vigente	AS 81 (Verini e altri) AS 466 (Balboni e altri)	Testo come modificato dall'AS 95 (Mirabelli e altri)	Testo come modificato dall'AS 573 (Martella e altri)
inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000.			
		<p>Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche online o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del convenuto di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore ad un quarto di quella oggetto della domanda risarcitoria.</p>	<p>Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche online o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del convenuto di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore ad un terzo di quella oggetto della domanda risarcitoria.</p>